



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 39/15/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONEWS S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “AREZZO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, in data 30 settembre 2014, ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale “Arezzo Tv”, esercito dalla società Videonews s.r.l., con sede legale in Arezzo, Via Sergio Ramelli n. 39, c.a.p. 52100, ed ha contestato con atto del 1° ottobre 2014, notificato in data 8 ottobre 2014, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, per il



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), con le seguenti modalità:

14 ottobre 2013:

fascia oraria 01:00-02:00 per la trasmissione di n. 29 spot pubblicitari di durata pari a 1029,4 secondi, per una percentuale del 28,6%;

fascia oraria 02:00-03:00 per la trasmissione di n. 29 spot pubblicitari di durata pari a 1122,4 secondi, per una percentuale del 31,2%;

fascia oraria 03:00-04:00 per la trasmissione di n. 31 spot pubblicitari di durata pari a 1406,6 secondi, per una percentuale del 39,1%;

fascia oraria 11:00-12:00 per la trasmissione di n. 18 spot pubblicitari di durata pari a 1117,8 secondi, per una percentuale del 31,1%;

fascia oraria 13:00-14:00 per la trasmissione di n. 32 spot pubblicitari di durata pari a 1095,2 secondi, per una percentuale del 30,4%;

15 ottobre 2013

fascia oraria 00:00-01:00 per la trasmissione di n. 30 spot pubblicitari di durata pari a 1643 secondi, per una percentuale del 45,6%;

fascia oraria 01:00-02:00 per la trasmissione di n. 28 spot pubblicitari di durata pari a 1208,8 secondi, per una percentuale del 33,6%;

16 ottobre 2013

fascia oraria 00:00-01:00 per la trasmissione di n. 29 spot pubblicitari di durata pari a 1330,4 secondi, per una percentuale del 37,0%;

17 ottobre 2013

fascia oraria 01:00-02:00 per la trasmissione di n. 33 spot pubblicitari di durata pari a 1614,8 secondi, per una percentuale del 44,9%;

fascia oraria 13:00-14:00 per la trasmissione di n. 17 spot pubblicitari di durata pari a 1117,2 secondi, per una percentuale del 31%;

fascia oraria 23:00-24:00 per la trasmissione di n. 33 spot pubblicitari di durata pari a 1029,8 secondi, per una percentuale del 28,6%;

18 ottobre 2013

fascia oraria 22:00-23:00 per la trasmissione di n. 35 spot pubblicitari di durata pari a 1194 secondi, per una percentuale del 33,2%;

19 ottobre 2013

fascia oraria 01:00-02:00 per la trasmissione di n. 27 spot pubblicitari di durata pari a 1237,2 secondi, per una percentuale del 34,4%;

fascia oraria 21:00-22:00 per la trasmissione di n. 28 spot pubblicitari di durata pari a 1375,8 secondi, per una percentuale del 38,2%;

fascia oraria 22:00-23:00 per la trasmissione di n. 24 spot pubblicitari di durata pari a 1019,4 secondi, per una percentuale del 28,3%;

20 ottobre 2013

fascia oraria 00:00-01:00 per la trasmissione di n. 27 spot pubblicitari di durata pari a 1227,2 secondi, per una percentuale del 34,1%;

fascia oraria 01:00-02:00 per la trasmissione di n. 27 spot pubblicitari di durata pari a 1437,2 secondi, per una percentuale del 39,9%;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fascia oraria 20:00-21:00 per la trasmissione di n. 26 spot pubblicitari di durata pari a 1108,6 secondi, per una percentuale del 30,8%.

### **2. Deduzioni della società**

La società Videonews s.r.l. ha prodotto, in data 10 novembre 2014, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato che, nel periodo oggetto di contestazione, si trovava nella fase di *start up* dell'attività di editoria televisiva in quanto era da poco entrata in possesso del marchio "Arezzo Tv". Inoltre, la parte ha fatto presente che il palinsesto dei programmi sarebbe stato gestito sulla base di un *software* rilevato dal precedente esercente e, pertanto, ha richiesto l'archiviazione del provvedimento in questione poiché le violazioni contestate non sarebbero imputabili all'emittente.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio, effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che, nel caso di specie, comporta il divieto di inserire, per ogni ora di programmazione, *spot* pubblicitari in misura eccedente quella consentita (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive).

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a sette, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione degli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate tali da non comportare significativi indebiti vantaggi per la società agente.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle iniziative intese a prevenire ulteriori violazioni.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulta che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato; tuttavia, le condizioni economiche dell'agente – in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale – risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Videonews s.r.l., con sede legale in Arezzo, Via Sergio Ramelli, n. 39, c.a.p. 52100, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale "Arezzo Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

### **INGIUNGE**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/200, con delibera n. 39/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 39/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani